



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 21 APRILE 2020 **- I CONTENUTI DELL' ODPCM n.664 DEL 18 APRILE 2020-**

In data 18 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato **l'ordinanza n.664** recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*.

Il suddetto documento contiene una pluralità di tematiche interessanti e condivisibili che, rimandando alla lettura dell'intero documento, così riassumiamo:

- 1) La formulazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso **trasmesso telematicamente** dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio Decreto 9 luglio 1939 n.1238;
- 2) Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, **trasmessi anche telematicamente dalla Direzione Sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre** su incarico degli aventi titolo;
- 3) Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione **vengono formati e inoltrati tempestivamente** da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, **per via telematica**;
- 4) **Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 **con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico**, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, **anche per via telematica**;
- 5) Per far fronte alla necessità di sepoltura, **il Prefetto ha facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga** agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria;
- 6) In ragione del contesto di criticità, **è facoltà dei singoli Commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso**, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

Quanto disposto dall'**ODPCM del 16 aprile 2020 si applica anche alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Copia dell'ODPCM del 18 aprile 2020 è consultabile sul sito della FENIOF cliccando sul seguente link:

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/ODPCM-18-APRILE-2020-n664.pdf>